

Codice A18060

D.D. 8 luglio 2015, n. 1607

Autorizzazione idraulica n. 1494 per la realizzazione di difesa in sponda sinistra del rio Meinia o Mainia in localita' Gallareto del Comune di Piova' Massaia (AT). Richiedente: Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

Con nota prot. n. 201503P001653 in data 06/03/2015 (ns. prot. n.16816 del 24/03/2015) ed integrazioni con nota prot. n. 2015P003289 del 15/05/2015 (ns. prot. n. 29055 del 26/05/2015), il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato con sede Legale e Direzione in via Ferraris, n. 3 14036 Moncalvo (AT), ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica al fine di realizzare una difesa spondale lungo un tratto del rio Meinia o Mainia / Fabiasco, in sponda sinistra nel tratto antistante i mappali n. 344 e n. 292 del foglio n. 07 in Comune di Piovà Massaia (AT), a salvaguardia della condotta per acqua potabile in ACC DE 610, la cui posa è prevista ad una distanza superiore a m 10,00 dal corso d'acqua.

I lavori consistono nella costruzione di una difesa spondale mediante gabbioni metallici a scatola in filo zincato con riempimento in pietrame, della lunghezza complessiva di ml 14,00, consistente in tre file di gabbioni sovrapposti aventi altezza totale di m 3,00 in ragione di 6,00 mc/ml e con i gabbioni di fondazione saranno posti alla quota di - 0,70 cm dal piano di scorrimento.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua in oggetto, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 59, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'Ing. Corrado Bignante del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

In data 16/04/2015 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Meinia o Mainia /Fabiasco, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- le gabbionate dovranno essere realizzate usando materiali lapidei con caratteristiche granulometriche e peso specifico tali da garantire l'efficienza dell'opera e dovranno essere riempite con accuratezza utilizzando pezzature di pietrame diversificate in modo da minimizzare la presenza dei vuoti;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera (in particolar modo con restringimento della stessa);
- i tratti di sponda, in corrispondenza delle gabbionate, dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione;
- si sottolinea l'importanza di adottare, al termine dei lavori, tutti gli interventi necessari al fine di ripristinare le condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua, come prescritto nel parere rilasciato dal Servizio Agricoltura-Alimentazione - Ufficio Caccia, Pesca, Tartufi, Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Asti, con nota prot. n. 35177 del 11/06/2015 (ns. prot. n. 31922 del 11/06/2015).

Le opere di difesa di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione della sponda e a salvaguardia della tubazione per acquedotto la cui posa è prevista ad una distanza di ml 10,00, si ritiene pertanto che per tali opere, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato e dei suoi eventuali aventi causa, delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904
- vista la D.C.R. n. 144-3789 del 31/01/2012 e la D.D. n. 3150 del 11/12/2012;
- viste le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- visto il Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 e Regolamento Regionale n. 2/R del 04/04/2011

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, con sede Legale e Direzione in via Ferraris, n. 3 14036 Moncalvo (AT) ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi diciotto (18) dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a cause di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
- Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione /parere necessari secondo le vigenti disposizioni di leggi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n° 33/2013, ma sarà esclusivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n° 22/2010 e dell' art. 23, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n° 33/2013.

Il Dirigente
Roberto Oberti